

Sulla notifica a mezzo posta della sentenza e sulla decorrenza del termine per proporre appello.

Prendo spunto da un recente provvedimento della Corte di Appello di Firenze per effettuare alcune brevi osservazioni in merito al momento perfezionativo della notifica di una sentenza e della conseguente decorrenza del termine per inoltrare appello avverso la medesima.

Tizio notificava personalmente a Caio, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, una sentenza in forma esecutiva -unitamente all'atto di precetto- a mezzo UNEP avvalendosi del servizio postale.

L'atto veniva portato in notifica presso l'UNEP in data 03.12.2018; in data 06.12.2018 l'agente postale tentava il recapito dell'atto presso la residenza di Caio ma, a causa della temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere la notifica, immetteva l'avviso di giacenza in cassetta, inviando contestualmente la raccomandata con cui comunicava l'avvenuto deposito dell'atto (c.d. C.A.D.). Detta raccomandata veniva regolarmente ricevuta in data 07.12.2018.

Caio notificava (*rectius* portava in notifica presso l'UNEP) atto di appello avverso la sentenza in data 17.01.2019.

Tizio contestava la tardività di detta notifica.

Difatti, a parere di Tizio, poiché ai sensi dell'art. 8 della Legge 890/1982, all'epoca vigente, la notifica deve considerarsi perfezionata decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata CAD, l'atto di appello avrebbe dovuto essere notificato entro 30 giorni decorrenti dal 17.12.2018 e cioè entro il 16.01.2019.

Caio eccepiva invece la tempestività di detta notifica.

Nulla quaestio in ordine all'idoneità ai fini della decorrenza del termine breve di 30 giorni per presentare appello della notifica della sentenza in forma esecutiva al contumace.

Caio eccepiva, invece, come nell'avviso di giacenza e nella raccomandata CAD l'agente postale avesse espressamente comunicato che l'atto giudiziario sarebbe stato depositato presso l'Ufficio Postale dal giorno 10.12.2018 e che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito. Ne consegue che, poiché la notifica della sentenza si sarebbe perfezionata il 20.12.2018, l'atto di appello è stato notificato tempestivamente.

La Corte di Appello di Firenze, ritenendo fondata l'eccezione dell'appellante, rimetteva in termini Caio, persona fisica destinatario della notifica contumace nel giudizio di primo grado, affermando che lo stesso era incorso senza sua colpa in una tardiva proposizione dell'appello.

Il Giudice di secondo grado, dunque, ha rimesso in termini l'appellante, ritenendo che quest'ultimo avesse tardivamente presentato appello per causa al medesimo non imputabile ma dovuta essenzialmente ad errore scusabile determinato dal contenuto dell'avviso di giacenza.